

SPIGA NORD S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

WHISTLEBLOWING

**Procedura per la segnalazione di illeciti
ed irregolarità**

SPIGA



Approvato dal CdA in data 31/10/2023

Sommario

1) Fonte normativa	2
2) Destinatari	2
3) Tipologie di segnalazioni.....	3
4) I Canali di comunicazione per la Segnalazione Interna	3
5) Oggetto e contenuto delle Segnalazioni.....	4
6) Attività di verifica della fondatezza della segnalazione	6
7) Forme di tutela del Segnalante.....	9
8) Forme di tutela del segnalato	11
9) Conservazione della documentazione	11
10) Trattamento dei dati personali	11
11) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 -14 Del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito "GDPR") (Whistleblowing)	12

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	WHISTLEBLOWING Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

1) Fonte normativa

L'art. 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 ("Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato") ha integrato l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 mediante l'introduzione del comma 2-bis che così recitava:

<<2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con l'espressione "whistleblower" si fa dunque riferimento al dipendente o collaboratore il quale - rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa, od essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti apicali - presenti segnalazioni circostanziate di condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con riferimento alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2001, il D.Lgs. n. 24/2023 ha novellato l'art. 6, comma 2-bis, prevedendo la contestuale abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater della medesima disposizione di legge. Il nuovo comma 2-bis recita:

«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».

2) Destinatari

La presente Procedura è applicabile agli **Amministratori, ai Dirigenti, ai Dipendenti, nonché a chiunque sia in relazione di interessi con la Società (di seguito, i "Destinatari")** ed è introdotta al fine di regolare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (come di seguito definite) da chiunque provenienti o trasmesse, anche in forma confidenziale od anonima.

In particolare, con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è stata ampliata la definizione di *whistleblower* a categorie che finora erano rimaste escluse come: **ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti e "le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o**

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	<u>WHISTLEBLOWING</u> Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato”.

Le misure di protezione di cui al punto n. 6, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Nella redazione della presente procedura si è altresì tenuto conto delle linee guida di ANAC del 12 luglio 2023, nonché della Guida Operativa di Confindustria dell'ottobre 2023.

3) Tipologie di segnalazioni

I *whistleblowers* avranno a disposizione due canali:

- 1) la segnalazione **interna** alla Società (al **Gestore** individuato nell'OdV) e
- 2) quella **esterna** all'Autorità nazionale anticorruzione (**ANAC**).

Per quanto riguarda la prima tipologia di segnalazione, è stato eseguito un previo confronto della Società con le rappresentanze o le organizzazioni sindacali.

Il secondo canale è attivabile allorché il *whistleblower* abbia già fatto una segnalazione interna, ma la stessa non abbia avuto seguito o si sia conclusa con un provvedimento finale negativo; se il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio nel caso in cui sia coinvolto nella violazione il responsabile ultimo del suo contesto lavorativo) ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; se il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4) I Canali di comunicazione per la Segnalazione Interna

La società SPIGA NORD, al fine di agevolare l'invio delle segnalazioni, predispone i seguenti canali di comunicazione:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	<u>WHISTLEBLOWING</u> Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

(a) Canale postale

Canale dedicato alle comunicazioni scritte, alternativo al canale informatico, è quello postale tradizionale. Il segnalante potrà utilizzare il seguente indirizzo postale: **Avv. Salvatore Calandra, Via G. D’Annunzio 2/63 – 16121 Genova**. Per l’utilizzo di questo canale è necessario che la **segnalazione venga inserita in due buste** chiuse: la **prima** con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la **seconda** con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una **terza busta chiusa** che rechi all’esterno la dicitura “**riservata al gestore della segnalazione**”.

Tale canale si presta bene all’inoltro di segnalazioni anonime.

(b) Canale verbale

Contattando direttamente il soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni al numero **010.582.483**, linea telefonica non registrata.

Il segnalante può richiedere un incontro diretto presso il Gestore della segnalazione. In tal caso, è garantito lo svolgimento dell’incontro entro un termine di 15 giorni dalla segnalazione. Si potrà procedere anche mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione e, pertanto, l’Organismo di Vigilanza.

Qualora il contenuto della comunicazione sia visionato da un soggetto non preposto a tale compito, quest’ultimo dovrà impegnarsi a non diffondere in alcun modo i contenuti della comunicazione e a darne subito avviso all’OdV.

Chiunque riceva una segnalazione transitata al di fuori dei canali a) e b) provvederà a trasmetterla entro sette giorni in originale all’OdV, con l’impegno a rispettare le norme a tutela della riservatezza e dell’onorabilità del segnalante oltre che delle persone segnalate, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

All’OdV deve essere trasmessa, per le valutazioni di competenza, anche l’eventuale documentazione sui fatti segnalati, nonché gli esiti degli accertamenti eventualmente già svolti in merito.

5) Oggetto e contenuto delle Segnalazioni

Il citato D.Lgs. n. 24/2023 ha modificato l’art. 6, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 231/2001 nel senso che i Modelli di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere: canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione ed il sistema disciplinare, ai sensi del comma 2, lettera e).

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 231/2001, le segnalazioni devono riguardare condotte illecite o di violazione del Modello Organizzativo 231 fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Potranno essere segnalate tanto violazioni già perpetrate, quanto violazioni non ancora commesse, ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo, quanto ancora atti od omissioni che il *whistleblower* abbia fondato motivo di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni.

Per violazioni, secondo quanto previsto dal Decreto 24/2023, **si intendono:**

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	WHISTLEBLOWING Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) (solo per gli enti pubblici);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione *ivi* previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto Lgs. n. 24/2023 , relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi; prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea specificati nel Diritto Derivato pertinente dell'Unione Europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Di conseguenza, i destinatari che rilevino o vengano a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o di irregolarità poste in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte di soggetti che abbiano rapporti con SPIGA NORD, sono tenuti ad agire in conformità con la presente procedura, segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che essi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi, aver determinato tali violazioni, ovvero condotte non conformi ai contenuti del Modello Organizzativo 231.

A tal fine, **la segnalazione**, oltre ad essere tempestiva, deve rivestire il grado di completezza ed esaustività più ampio possibile e contenere, **preferibilmente ed in modo chiaro, i seguenti elementi**:

- a. le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società (ove non si tratti di segnalazione anonima);
- b. la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica ed il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e. l'indicazione di **eventuali altri soggetti** che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f. l'indicazione di **eventuali documenti** che possano confermare la fondatezza di tali fatti (e se possibile allegarli);
- g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	WHISTLEBLOWING Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

- h. specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Va comunque sottolineato che **questa Procedura non riguarda doglianze, rivendicazioni o istanze di carattere personale del segnalante, od i rapporti con il superiore gerarchico/colleghi**, per i quali, invece, occorre fare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro ed alle procedure di competenza dell'Area AFC.

Ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, **il Gestore può chiedere elementi integrativi** al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La decisione sulla richiesta di integrazione è rimessa al prudente apprezzamento del Gestore, il quale deve considerare, a tal fine, il preminente interesse alla tutela dell'integrità dell'ente.

Tuttavia, **tale decisione non può essere intesa come integralmente suppletiva rispetto ad una segnalazione completamente deficitaria**: sul Segnalante incombe, in via principale, l'onere di precisa descrizione del fatto illecito che intende portare all'attenzione della società a tutela dell'integrità di quest'ultima.

La segnalazione anonima

Qualora la segnalazione sia anonima ma essa risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione, questa sarà equiparata alle segnalazioni ordinarie.

In ogni caso, **le segnalazioni anonime verranno registrate dal gestore** della segnalazione e la documentazione ricevuta sarà conservata. Infatti, laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso sono garantite le tutele previste per il whistleblower.

Se la segnalazione è inviata ad un soggetto non competente:

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, **laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing"** e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

6) Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La segnalazione è sottoposta ad una **valutazione preliminare di ammissibilità**. Il Gestore verifica che:

- a) il segnalante rientri tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione ai sensi del d.lg. 24 (ammissibilità soggettiva: cfr. punto n. 2).

Deve essere valutata pure l'attinenza della segnalazione con il contesto lavorativo.

- b) l'oggetto della segnalazione rientri tra gli illeciti che possono essere segnalati ai sensi del d.lg. 24 (ammissibilità oggettiva: cfr. punto n. 5).

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	<u>WHISTLEBLOWING</u> Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

Deve essere valutata pure la natura non personale della segnalazione e l'attinenza con la finalità di tutela dell'integrità dell'ente.

Se entrambe le verifiche preliminari hanno esito positivo, il Gestore procede all'analisi nel merito del contenuto della segnalazione.

Se almeno una delle verifiche preliminari ha esito negativo il Gestore dichiara inammissibile la segnalazione e ne dispone l'archiviazione senza svolgere attività istruttoria nel merito.

Tuttavia, ove i fatti illeciti segnalati siano circostanziati e gravi, anche se non rientranti nell'ambito oggettivo del d.lg. 24 o se segnalati da persone non rientranti nell'ambito soggettivo del d.lg. 24, il Gestore ne informa gli organi interni preposti.

L'archiviazione per inammissibilità della segnalazione deve essere comunicata al segnalante nei termini di legge.

L'OdV, ricevuta la segnalazione valutata l'ammissibilità, qualora la stessa non sia stata resa in forma anonima, provvederà ad oscurare i dati identificativi del segnalante e protocollerà la segnalazione, assegnandole un **numero progressivo, che costituirà il codice identificativo**. La descrizione dell'oggetto all'interno del protocollo recherà pertanto la seguente dicitura **"Segnalazione illecito a cui è attribuito il numero progressivo ----/---- WB"**. In questo modo l'identità del segnalante sarà conosciuta solo ed esclusivamente dall'OdV e l'anonimato del segnalante sarà garantito per tutta la durata della gestione della segnalazione.

La verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione è assegnata:

- 1) all'OdV, in caso di illeciti penali o condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione *ivi* previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) alla Società, nella persona del **Direttore AFC**, negli altri casi – salvo il suo coinvolgimento nella violazione, in tal caso la gestione resterà in capo all'OdV.

La verifica dovrà essere condotta nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

La gestione della segnalazione, inclusa l'eventuale audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, sarà svolta invece dall'Organismo di Vigilanza sempre al fine di garantire l'anonimato dei soggetti coinvolti.

In particolare, **l'Organismo di Vigilanza sarà tenuto a** : 1) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; 2) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; 3) dare seguito alle segnalazioni ricevute; 4) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Tale attività, di regola, sarà accompagnata da **un'istruttoria interna alla società**.

In tale ultima istruttoria, il Gestore può, nel rispetto e con i limiti previsti dalla normativa giuslavoristica, a titolo esemplificativo:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	<u>WHISTLEBLOWING</u> Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

- acquisire documenti dalla società;
- acquisire informazioni da dipendenti, responsabili di funzione, Direttori, Consiglieri;
- acquisire informazioni dal Segnalato;
- acquisire informazioni dalle persone indicate dal Segnalante come informate sui fatti

All'esito dell'analisi e dell'approfondimento del contenuto della segnalazione, il Gestore può archiviare il contesto oppure ritenere fondata la segnalazione.

Entrambi gli esiti devono essere comunicati al Segnalante, nei termini di legge.

Ove l'approfondimento – effettivamente iniziato - richieda tempi superiori ai 3 mesi, il Gestore può fornire un riscontro interlocutorio al segnalante.

Ove il Gestore dovesse ravvisare un *fumus* di fondatezza della segnalazione, esso deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni, i quali adotteranno le misure ritenute opportune per accertare responsabilità individuali ed eventualmente interessare le Autorità competenti.

Per ***fumus di fondatezza*** si intende la verosimile (probabile) esistenza del fatto illecito segnalato.

Per **organi preposti interni** si intendono l'organo amministrativo e l'organo di controllo.

Secondo le Linee Guida ANAC, “***Non spetta al Gestore accertare le responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla società.***”

I compiti del Gestore cessano con l'informativa ufficiale agli organi preposti interni sul *fumus* di fondatezza.

Di conseguenza, compete a tali organi:

- decidere se disporre ulteriori approfondimenti di tipo investigativo - attivare direttamente un procedimento disciplinare
- rivolgersi alle Autorità competenti.

Restano a carico della società le interlocuzioni con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC e la gestione di attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche.

La società SPIGA NORD sarà tenuta a mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La Società dovrà rendere note le suddette informazioni, esponendole nei luoghi di lavoro, nonché secondo modalità accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la stessa, ad esempio, mediante pubblicazione della presente procedura nel proprio sito internet.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Gestore, in relazione alla natura della violazione, provvederà ad informare il CdA di SPIGA NORD che deciderà: (a) le azioni conseguenti da

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	WHISTLEBLOWING Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

porre in essere qualora si rendano necessarie per tutelare la Società; (b) se presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente; (c) se comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministratore Delegato, nonché al Responsabile della Funzione a cui l'autore della violazione accertata appartiene, affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio del potere disciplinare.

Conflitto di interessi

Nel caso in cui l'oggetto della segnalazione al Gestore possa rappresentare una (anche eventuale) ipotesi di conflitto di interessi, ovvero nel caso in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, si richiama quanto disposto dalle Linee Guida ANAC che prevedono: *“Laddove il gestore versi in un’ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito”*.

Il segnalante potrà pertanto utilizzare la piattaforma ANAC, presente al sito www.anticorruzione.it, e precisamente contenuta alla pagina <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

7) Forme di tutela del Segnalante

a) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatta eccezione per i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile.

Le ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge sono state drasticamente ridotte dall'art. 12, commi 3 – 5, del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ad alcuni specifici casi relativi al procedimento penale e contabile, così come in quello disciplinare.

La riservatezza dell'identità è adesso garantita non solo alla persona segnalante, ma anche a quella coinvolta nella segnalazione ed a quella comunque menzionata nella segnalazione. Ad ogni modo, l'identità del segnalante *“e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati”*.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

È necessario, peraltro, dare avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nelle ipotesi di rivelazione previste nell'ambito del procedimento disciplinare.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	WHISTLEBLOWING Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

SPIGA NORD garantisce adeguata protezione dell'identità del segnalante, censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela del segnalante mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal Codice Disciplinare adottato dalla Società, anche attraverso l'adeguatezza dei presidi informatici e di ogni misura volta alla tutela dell'identità dello stesso.

b) Divieto di discriminazione e atti ritorsivi nei confronti del segnalante

Nei confronti del segnalante non è consentita né è tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente od indirettamente alla Segnalazione.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto prevede le seguenti condizioni:

- che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.

Per quanto riguarda i soggetti estranei al rapporto di lavoro, vengono adesso considerate misure ritorsive anche "la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici".

Gli Enti e le persone interessate possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito nel contesto lavorativo del settore privato; l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Il D.lgs. n. 24/2023, ha esteso le misure di protezione anche ad **altre categorie di soggetti**, ovvero: "ai facilitatori; b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone".

Gli atti assunti in violazione della normativa sono nulli. In particolare, in caso di licenziamento a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

Si evidenzia che esistono dei **casi in cui il segnalante perde la protezione**: i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	<u>WHISTLEBLOWING</u> Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune iniziative disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare od arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione. Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale dell'istituto oggetto della presente Procedura.

8) Forme di tutela del segnalato

Il soggetto accusato di avere commesso fatti illeciti dovrà essere informato dall'OdV, non appena possibile, dopo la registrazione dei dati che lo riguardano. In particolare, **il segnalato dovrà essere informato in merito:** (i) ai fatti per i quali è accusato; (ii) all'ufficio od agli uffici che potrebbero ricevere la segnalazione nell'ambito della Società od in altre Società del gruppo di cui la Società fa parte; (iii) all'esercizio dei propri diritti di accesso e rettifica dei dati.

Il Gestore non è però tenuto ad informare immediatamente il Segnalato non appena ricevuta la segnalazione che lo riguarda.

Dopo essere stato informato in merito alla segnalazione, il segnalato avrà la possibilità di illustrare la propria versione dei fatti sulla base dei quali è stata formulata la segnalazione.

Tali interlocuzioni possono svolgersi anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, per il tramite del canale informatico previsto.

Conformemente ai principi dell'Ordinamento, i fatti illeciti addebitati al segnalato non potranno essere considerati concretamente posti in essere se non dopo attenta, concreta e puntuale verifica, anche alla luce delle eventuali informazioni fornite dallo stesso.

9) Conservazione della documentazione

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdV deve conservare le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

10) Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le Autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	<u>WHISTLEBLOWING</u> Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano infatti un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto “interessati dal trattamento dei dati.

Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali

- 1) Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente;
- 2) Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce;
- 3) Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- 4) Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;
- 5) Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
- 6) Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali;
- 7) Rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default;
- 8) Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- 9) Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- 10) Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

11) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 -14 Del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”) (Whistleblowing)

Ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR, SPIGA NORD S.p.a. fornisce, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla Procedura Whistleblowing.

1) Titolare

Il Titolare del trattamento dei dati personali è SPIGA NORD S.p.a. con sede in Via Prof. Silvio Rolando n. 22 - 16042 Carasco (GE).

Dati di contatto: 0185.35251 - privacy@spiganord.com - spiganord@mlcert.it

SPIGA NORD S.p.a. ha incaricato della gestione delle segnalazioni previste dalla Procedura Whistleblowing, l'Organismo di Vigilanza contattabile al seguente indirizzo Via G. D'Annunzio 2/63 – 16121 Genova.

Dati di contatto: 010.582.483 – avvocatocalandra@gmail.com salvatore.calandra@ordineavvgenova.it

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	WHISTLEBLOWING Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

2) Categorie di dati personali

Il trattamento riguarda i dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e facilitatori (di seguito "Interessati"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail).

3) Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I suddetti dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) gestione della segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR.

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

4) Conservazione dei dati personali

Il Titolare conserva i dati personali secondo i termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione all'Organismo di Vigilanza 231.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

5) Ambito di comunicazione

Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente da incaricati e collaboratori in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per le finalità sopra esposte, per garantire la sicurezza dei dati e la riservatezza e la tutela dei diritti degli interessati.

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere trattati da:

- i soggetti facenti parte dell'Organismo di Vigilanza, deputati alla gestione delle segnalazioni;
- personale del Titolare competente a ricevere o a dare seguito alle attività di analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, etc.).

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso della persona segnalante conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

6) Diritti degli interessati

Il GDPR conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, elencati agli artt. da 15 a 22. Si può pertanto chiedere al Titolare del trattamento:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	<u>WHISTLEBLOWING</u> Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità
		Approvato dal CdA in data 31 ottobre 2023

- l'accesso ai dati personali (art. 15): ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di propri dati personali e potervi accedere;
- la rettifica dei dati (art. 16): ottenere la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione dei dati incompleti;
- la cancellazione dei dati – “oblio” (art. 17);
- la limitazione del trattamento (art. 18);
- la portabilità dei dati (art. 20): ricevere i dati forniti al titolare e poterli trasmettere senza impedimenti ad un altro titolare;
- di opporsi al trattamento (art. 21).

Inoltre, è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati.

Si possono esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti di cui sopra, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati e/o al suo incaricato, come indicati al punto 1) della presente informativa.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, NON possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe infatti derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

In caso di violazione dei dati personali ritenuta idonea a presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, questi saranno opportunamente avvertiti senza ingiustificato ritardo, in accordo all'art. 34 del GDPR.